

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2351)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 14^a Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 27 novembre 1975 (V. Stampati nn. 1239, 1661 e 3209)

d'iniziativa dei deputati **CHIOVINI Cecilia, TRIVA, FABBRI SERONI Adriana, ABBIATI Dolores, ASTOLFI Maruzza, BIANCHI Alfredo, CARUSO, CASAPIERI QUAGLIOTTI Carmen, CERRA, CIAI TRIVELLI Anna Maria, DE CARNERI, DI GIOIA, JACAZZI, IOTTI Leonilde, LA BELLA, LODI FAUSTINI FUSTINI Adriana, MENDOLA Giuseppa, RIGA Grazia, SGARBI BOMPANI Luciana, TALASSI GIORGI Renata, VENTUROLI (1239); SIGNORILE (1661); MORINI, ALLOCCA, BOFFARDI Ines, CATTANEO PETRINI Giannina, DE MARIA, GASCO, INNOCENTI, ORSINI, SGARLATA, SISTO, URSO Giacinto (3209)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 dicembre 1975*

**Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera
nazionale per la protezione della maternità ed infanzia**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia istituita con legge 10 dicembre 1925, n. 2277, è soppressa alla data del 31 dicembre 1975.

Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministero del tesoro con le modalità e con le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto diversamente disposto dai successivi articoli.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1976 sono trasferite alle regioni a statuto ordinario e speciale per il rispettivo territorio le funzioni amministrative esercitate dall'ONMI, che in tutto o in parte riguardano le materie di competenza regionale, previste dall'articolo 4, punto 4), del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni, nonchè le funzioni di programmazione e d'indirizzo. Il trasferimento delle funzioni di cui sopra alle regioni a statuto speciale ha luogo con le procedure previste dalle norme di attuazione e contenute nei rispettivi statuti.

Sono ugualmente trasferiti alle regioni i poteri di vigilanza e di controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e protezione della maternità e dell'infanzia previsti dall'articolo 5 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, comprese le funzioni che tale articolo riserva alla tutela e alla vigilanza governativa a norma della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, nonchè quelle derivanti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e relativo regolamento di esecuzione.

Restano attribuite allo Stato e vengono esercitate dal Ministero della sanità le funzioni di carattere internazionale già esercitate dall'ONMI.

Art. 3.

A decorrere dalla data indicata al primo comma dell'articolo precedente le funzioni amministrative relative agli asili nido e ai consultori comunali sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione.

A decorrere dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione, sono attribuite alle province tutte le funzioni amministrative di fatto esercitate dai comitati provinciali dell'ONMI, nonchè quelle degli organi centrali dell'ente diverse da quelle indicate nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Le regioni a statuto ordinario, nell'osservanza dei principi fondamentali stabiliti nella legge statale, disciplinano con legge l'esercizio delle funzioni trasferite relativamente alla protezione e all'assistenza alla maternità ed infanzia in rapporto ai servizi sanitari ed assistenziali esistenti, coordinandole con l'assistenza all'infanzia di cui al regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito nella legge 6 dicembre 1928, numero 2838, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Il patrimonio immobiliare, con il relativo arredamento ed attrezzature e quanto altro costituisce patrimonio dell'ONMI, è trasferito al patrimonio delle province e dei comuni dove i beni sono ubicati, in corrispondenza dell'attribuzione di funzioni di cui ai precedenti articoli.

La sede centrale è trasferita allo Stato. L'individuazione dei beni trasferiti con la presente legge ha luogo mediante appositi verbali da redigere contestualmente tra l'ufficio del Ministero del tesoro, indicato nel secondo comma dell'articolo 1, ed il rappresentante legale dell'ente destinatario.

L'ufficio liquidatore del Ministero del tesoro, unitamente al verbale sopraddetto, trasmette entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge a ciascun ente destinatario e all'amministrazione dello Stato l'inventario del patrimonio immobiliare trasferito, con i documenti e le posizioni di archivio relativi ad ogni singola unità immobiliare esistente.

Nello stesso termine trasmette, altresì, gli elenchi degli immobili trasferiti a ciascun ente ai conservatori dei registri immobiliari e agli uffici tecnici erariali competenti per territorio, i quali provvedono immediatamente all'esecuzione delle trascrizioni e delle variazioni necessarie.

I trasferimenti di cui al presente articolo avvengono in esenzione da qualsiasi im-

posta o tassa di registro e senza che per le operazioni relative sia dovuto alcun diritto o rimborso o emolumento a qualsiasi titolo.

Art. 6.

Il personale dell'ente di ruolo e avventizio, in servizio continuativo alla data del 20 novembre 1975, che sia stato regolarmente assunto è trasferito con decreto del Ministro della sanità entro sei mesi dalla data di scioglimento e con effetto dal 1° gennaio 1976 alle province e ai comuni in corrispondenza delle funzioni loro attribuite dagli articoli precedenti. Con effetto dalla stessa data e fino all'inquadramento nei rispettivi ruoli, le province e i comuni provvederanno a corrispondere al personale medesimo il trattamento economico già in godimento alle dipendenze dell'ONMI.

Per il personale degli asili nido addetto alla assistenza ai bambini l'inquadramento nei ruoli ha luogo in relazione alle mansioni esercitate per un periodo non inferiore a due anni.

I comuni e le province sono autorizzati a provvedere, ove necessario, alle occorrenti variazioni di organico.

Il personale di ruolo e avventizio della sede centrale che sia stato regolarmente assunto e che sia in servizio alla data del 20 novembre 1975 viene trasferito alle regioni per le esigenze dei servizi di vigilanza, o, a domanda, nel ruolo unico di cui all'articolo 6, lettera *b*), della legge 22 luglio 1975 n. 382.

Fino alla definitiva collocazione del personale iscritto nel ruolo unico di cui sopra presso singole amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici, il personale stesso è assegnato a prestare servizio presso il Ministero della sanità, nel cui stato di previsione saranno iscritti i relativi oneri.

L'inquadramento nei ruoli degli enti destinatari ha luogo salvaguardando le posizioni di carriera ed il trattamento economico acquisiti all'entrata in vigore della presente legge ed ha effetto dalla stessa data del trasferimento. Sono fatti salvi i diritti

sorgenti dalla applicazione degli accordi di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Agli atti amministrativi necessari provvede il Ministero della sanità.

Art. 7.

Le domande del personale che ai sensi del quarto comma del precedente articolo 6, abbia chiesto l'assegnazione ad una delle amministrazioni dello Stato o ad altri enti pubblici, devono essere presentate allo ufficio liquidatore entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro i successivi 30 giorni dal ricevimento della domanda, l'ufficio liquidatore trasmette le richieste alla Presidenza del Consiglio, la quale provvederà a collocare il personale stesso con il rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite nel ruolo unico di cui alla lettera *b*) dell'articolo 6 della legge 22 luglio 1975, numero 382.

Per il personale avventizio dell'ente il trasferimento alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato avviene mediante collocamento nelle categorie non di ruolo, di cui alla tabella annessa al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianità già maturata.

Art. 8.

Il personale trasferito ai sensi della presente legge è iscritto, ai fini del trattamento di pensione, alla CPDEL o alla CPS.

Tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini dei preesistenti ordinamenti di quiescenza sono riconosciuti ai fini dei corrispondenti trattamenti di pensione e di previdenza della CPDEL o della CPS.

I contributi relativi ai servizi o periodi di cui al precedente comma, versati all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o nei fondi sostitutivi di detta assicurazione, ove costituiti, sono trasferiti nella cassa pensione dei dipendenti enti locali (CPDEL) o nella cassa previdenza sanitaria (CPS).

Al personale trasferito allo Stato si applicano le disposizioni sul trattamento pensionistico stabilito per i dipendenti dello Stato dal testo unico 29 dicembre 1973, numero 1092. Per il periodo precedente al trasferimento è effettuato il ricongiungimento dei servizi ai sensi dell'articolo 12 del predetto testo unico.

Sia per il personale trasferito allo Stato, sia per quello trasferito alle regioni, è fatto salvo il diritto di optare per il mantenimento dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla comunicazione del provvedimento di trasferimento. Al personale che opti per la predetta assicurazione non si applicano i precedenti commi del presente articolo.

Art. 9.

Il personale trasferito ai sensi della presente legge è iscritto, ai fini dell'assistenza malattie e della buonuscita, all'INADEL.

Quello che viene trasferito allo Stato è iscritto, ai medesimi fini, all'ENPAS.

L'indennità di buonuscita sarà liquidata agli interessati da parte dei predetti enti, per i periodi di servizio prestati presso lo Stato o la regione, nella misura prevista per il relativo personale e, per il periodo di servizio prestato presso l'ONMI, nella misura prevista dal regolamento per il trattamento di quiescenza del personale del predetto ente. L'ufficio liquidatore verserà all'INADEL ed all'ENPAS per conto dell'ONMI l'importo delle indennità di anzianità maturate all'atto del trasferimento, sulla base del citato regolamento, da ciascun dipendente trasferito, rispettivamente, alle regioni od allo Stato.

Art. 10.

Il contributo statale di cui all'articolo 7, primo comma, n. 1, del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, è soppresso.

Fino alla riforma dell'ordinamento finanziario delle regioni e degli enti locali, con

la legge di approvazione del bilancio dello Stato sarà costituito annualmente un fondo speciale da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, adeguato alle occorrenze delle funzioni trasferite a norma della presente legge e comunque di importo non inferiore a quello riferito all'anno 1976.

Il fondo anzidetto, per l'anno 1976, è stabilito nella somma di lire 70.163.000.000.

Il fondo di cui ai precedenti commi è ripartito tra le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonché tra le province di Trento e Bolzano, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con decreto del Ministro del tesoro, in proporzione alla spesa mediamente sostenuta dall'ONMI nel triennio 1973-1975 in ciascuna delle regioni.

Le regioni, con legge di bilancio, assegnano alle province ed ai comuni le somme necessarie all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1976, valutato in lire 71.500.000.000, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo n. 2584 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Le regioni, le province ed i comuni si sostituiscono all'ONMI, ai suoi organi centrali e periferici, in tutti i rapporti giuridici nascenti da convenzioni relative ai servizi di assistenza espletati dall'ente.

Art. 12.

Le amministrazioni provinciali e l'amministrazione comunale di Roma relativamente a tutti i servizi precedentemente gestiti dai comitati provinciali ONMI e dal comitato comunale ONMI di Roma, nonché le amministrazioni comunali relativamente agli

asili nido, provvedono ad anticipare quanto strettamente necessario e succedono immediatamente all'ONMI secondo quanto previsto dall'articolo 11.

Le amministrazioni riceventi provvedono sino alla definizione delle posizioni individuali ad erogare le competenze spettanti al personale in via di anticipazione di cassa sulla base dello stipendio percepito nel mese di dicembre 1975, fatte salve l'adeguamento della misura mensile dell'indennità integrativa speciale e l'applicazione dei provvedimenti adottati dal Ministero della sanità in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 6.

A tal fine le singole amministrazioni sono autorizzate ad iscrivere nel proprio bilancio fra le partite di giro i necessari stanziamenti di spesa nonchè i capitoli di entrata corrispondenti ai relativi recuperi a carico del bilancio regionale in relazione al quinto comma dell'articolo 10. Le regioni in caso di necessità possono procedere ad anticipazioni mensili di fondi a favore dei comuni.

Tutte le norme transitorie di anticipazione previste per le amministrazioni provinciali devono intendersi applicate altresì all'amministrazione comunale di Roma.